

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PROGETTO DI
FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A. IN BIBANCA S.P.A.**

(redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ.)

7 settembre 2026

Relazione illustrativa disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società.

Indice

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	3
1.1. BIBANCA	3
1.1.1. Dati Societari	3
1.1.2. Oggetto sociale	4
1.1.3. Azionisti	4
1.1.4. Attività di Bibanca	4
1.1.5. Principali dati economici e finanziari	5
1.2. BNT	6
1.2.1. Dati Societari	6
1.2.2. Oggetto sociale	6
1.2.3. Azionisti	6
1.2.4. Attività di BNT	7
1.2.5. Principali dati economici e finanziari	7
2. ILLUSTRAZIONE DELLA FUSIONE E MOTIVAZIONI DELLA STESSA	8
2.1. Premessa	8
2.2. Condizioni sospensive della Fusione	9
2.3. Motivazioni economiche e strategiche dell'operazione e obiettivi gestionali	10
3. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO	10
4. RAPPORTO DI CAMBIO E CRITERI SEGUITI PER LA SUA DETERMINAZIONE	10
4.1. Premessa	10
4.2. Data di riferimento e documentazione utilizzata	11
4.3. Metodologie adottate ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio	11
4.3.1. Dividend Discount Model, nella versione Excess Capital	12
4.3.2. Warranted Equity Model	12
4.3.3. Analisi di Regressione Lineare	13
4.4. Determinazione del Rapporto di Cambio	13
4.5. Difficoltà e limiti riscontrati nella valutazione del Rapporto di Cambio	14
5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSA	15
6. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE E DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE	16
7. SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE	16
7.1. Composizione dell'azionariato della Società Incorporante post-Fusione	16
8. MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE IN OCCASIONE DELLA FUSIONE	17
9. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	18

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria in data 13 ottobre 2026, in prima convocazione (e, occorrendo, il giorno 14 ottobre 2026, in seconda convocazione), per deliberare sull'approvazione del progetto di fusione per incorporazione (la "**Fusione**") di Banca della Nuova Terra S.p.A. (di seguito "**BNT**" o la "**Società Incorporanda**") in Bibanca S.p.A. (di seguito "**Bibanca**" o la "**Società Incorporante**" e, unitamente a BNT, le "**Società Partecipanti alla Fusione**").

La presente relazione (la "**Relazione Illustrativa**") è stata predisposta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ., al fine di illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, la Fusione, descrivendo gli elementi di cui si compone il progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**") e, in particolare, i criteri di determinazione del Rapporto di Cambio (come *infra* definito) tra le azioni di Bibanca e quelle di BNT.

La Relazione Illustrativa è messa a disposizione degli azionisti con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ed è consultabile sul sito internet di Bibanca (<https://www.bibanca.it/chi-siamo/informazioni-societarie>), unitamente al parere dell'esperto comune nominato ai sensi dell'art. 2501-*sexies* cod. civ. circa la congruità del Rapporto di Cambio (come *infra* definito), rilasciato – senza rilievi – in data 6 agosto 2026.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1. BIBANCA

1.1.1. Dati Societari

La Società Incorporante è Bibanca S.p.A., con sede legale in Viale Mancini, 2, Sassari (SS), iscritta presso il Registro delle Imprese di Sassari e codice fiscale n. 01583450901, iscritta all'Albo delle Banche detenuto dalla Banca d'Italia ex art. 13 del Testo Unico Bancario al numero 5199, ABI 5676.2, sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A. ("**BPER**" o la "**Capogruppo**") e facente parte del Gruppo Bancario BPER Banca ("**Gruppo BPER**"), capitale sociale Euro 74.458.606,80, interamente versato, suddiviso in n. 49.444.011 azioni ordinarie prive del valore nominale espresso.

1.1.2. Oggetto sociale

Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto di Bibanca, "1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, esercitare tutte le attività e compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale e comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale".

1.1.3. Azionisti

La seguente tabella indica gli azionisti della Società Incorporante:

Azionista	Percentuale di partecipazione al capitale sociale
BPER Banca S.p.A.	99,10%
Bibanca S.p.A. (azioni proprie)	0,13%
Altri (oltre 1000 azionisti terzi)	0,77%

1.1.4. Attività di Bibanca

Bibanca è la banca del Gruppo BPER specializzata nel credito al consumo. La Società gestisce infatti le attività di concessione ed erogazione di soluzioni di finanziamento quali la cessione del quinto, la delegazione di pagamento, i prestiti personali e il credito rotativo PagaPoi attraverso l'offerta di prodotti collocati dalla rete distributiva delle Banche del Gruppo BPER.

La Banca gestisce altresì l'attività di promozione diretta, attraverso la propria rete di Agenti monomandatari e attraverso i canali digitali, dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione e delle delegazioni di pagamento.

Si precisa che Bibanca detiene partecipazioni in:

- (a) La Maddalena S.p.A. in liquidazione pari allo 0,04% del capitale;
- (b) Consorzio per la Tutela del Credito – società consortile a r.l. pari al 2,38% del capitale;
- (c) CBI S.C.P.A. società benefit pari allo 0,04% del capitale.

1.1.5. Principali dati economici e finanziari

Di seguito si riportano i principali dati di Bibanca, desunti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale (€/mln)	2025 Bibanca
Finanziamenti vs clientela	4.284
Attività finanziarie	0
Crediti vs banche	7
Immobilizzazioni	15
- di cui avviamento	-
Altre Attività	34
TOTALE ATTIVO	4.339
Passivo oneroso	3.913
Altre passività e fondi	54
Capitale e riserve	312
Risultato netto	60
TOTALE PASSIVO	4.339

Conto economico

Conto Economico (€/mln)	2025 Bibanca
Margine di interesse	159
Commissioni Nette	-1
Dividendi e Altri ricavi	4
Redditività operativa	162
Oneri Operativi	-43
Risultato gestione operativa	119
Rettifiche su crediti	-27
Risultato gestione post rettifiche	92
Utile pre-tasse	90
Utile netto	60

1.2. BNT

1.2.1. Dati Societari

Banca della Nuova Terra S.p.A. è la Società Incorporanda, unipersonale, con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sondrio e codice fiscale 03944450968, iscritta all'Albo delle Banche detenuto dalla Banca d'Italia ex art.13 del Testo Unico Bancario al numero 5595, ABI 3269.8, sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di BPER e facente parte del Gruppo BPER.

Il capitale sociale di BNT, alla data della Relazione Illustrativa, risulta pari a Euro 31.315.321,00, interamente versato, suddiviso in n. 50.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale espresso.

1.2.2. Oggetto sociale

Ai sensi dell'articolo 3 dello statuto di BNT, quest'ultima "ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia e all'estero. A tal fine, essa può compiere, con l'osservanza della normativa vigente e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compresa ogni attività ammessa al mutuo riconoscimento, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al conseguimento dello scopo sociale.

La Banca può, tra l'altro, assumere partecipazioni nei limiti delle vigenti disposizioni, nonché assistere le imprese in operazioni di concentrazione, di acquisizione e dismissione di partecipazioni, di reperimento del capitale di rischio e di debito e di quotazione nei mercati regolamentati.

La Banca può emettere obbligazioni, pure nella forma di obbligazioni convertibili in proprie azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni (warrants), in conformità delle vigenti disposizioni normative."

1.2.3. Azionisti

Alla data della Relazione Illustrativa, BPER detiene il 100% del capitale sociale di BNT.

1.2.4. Attività di BNT

BNT è specializzata nel credito al consumo e, in particolare, nei finanziamenti rimborsabili mediante Cessione del Quinto della Pensione (CQP), Cessione del Quinto dello Stipendio (CQS) e Delegazione di Pagamento (DEL).

Si precisa che BNT detiene una partecipazione pari al 100% nel capitale di PrestiNuova S.r.l. - Agenzia in Attività Finanziaria, con sede legale in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 267, capitale sociale euro 100.000,00 i.v., iscritta al Registro Imprese di Roma con il n. 16288951003, iscrizione OAM n. A14345, Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A. e facente parte del Gruppo Bancario BPER Banca.

1.2.5. Principali dati economici e finanziari

Di seguito si riportano i principali dati di BNT, desunti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.

Situazione patrimoniale

Stato Patrimoniale (€/mln)	BNT
Finanziamenti vs clientela	331
Attività finanziarie	20
Crediti vs banche	8
Immobilizzazioni	0
- di cui avviamento	-
Altre Attività	9
TOTALE ATTIVO	369
Passivo oneroso	277
Altre passività e fondi	6
Capitale e riserve	82
Risultato netto	3
TOTALE PASSIVO	369

Conto economico

Conto Economico (€/mln)	BNT
Margine di interesse	12
Commissioni Nette	0
Dividendi e Altri ricavi	0

Redditività operativa	12
Oneri Operativi	-9
Risultato gestione operativa	3
Rettifiche su crediti	0
Risultato gestione post rettifiche	3
Utile pre-tasse	4
Utile netto	3

2. ILLUSTRAZIONE DELLA FUSIONE E MOTIVAZIONI DELLA STESSA

2.1. Premessa

L'operazione che si intende sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di Bibanca consiste nella Fusione per incorporazione di BNT in Bibanca. La Fusione determinerà l'estinzione della Società Incorporanda.

In data 7 maggio 2026, Bibanca e BNT hanno depositato presso il Tribunale di Cagliari l'istanza congiunta per la nomina dell'esperto, avvalendosi della facoltà *ex art. 2501-sexies*, comma 4, cod. civ. di richiedere al Tribunale del luogo in cui ha sede la società incorporante la nomina di uno o più esperti comuni, con il compito di predisporre la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni. Con provvedimento del 20 maggio 2026, il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ha nominato Deloitte & Touche S.p.A. quale esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio (come *infra* definito) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ. La predetta relazione – rilasciata da Deloitte & Touche S.p.A. in data 6 agosto 2026 – è messa a disposizione degli azionisti nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge applicabili.

In virtù della struttura dell'operazione e dei soggetti coinvolti, la Fusione di BNT in Bibanca è una operazione esente dall'applicazione della disciplina vigente in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati ai sensi del Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento OPC**") e della Parte Terza, Capitolo 11 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, come successivamente modificata e integrata (la "**Circolare 285**"), nonché ai sensi della *Policy* di Gruppo per il governo del rischio di non conformità in materia di

conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Rilevanti e di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati, in considerazione del fatto che la stessa si configura, sia nella prospettiva di BPER (quale Capogruppo del Gruppo BPER e controllante delle due Società Partecipanti alla Fusione), sia di Bibanca e Banca della Nuova Terra (quali Società sottoposte al controllo di BPER), quale operazione infragruppo, conclusa tra società controllate in assenza di interessi significativi di altre parti correlate e soggetti collegati.

In data 28 maggio 2026, i Consigli di Amministrazione – rispettivamente – di Bibanca e BNT hanno approvato il Progetto di Fusione, conferendo *inter alia* i necessari poteri per convocare le rispettive Assemblee straordinarie ai fini dell'approvazione del Progetto di Fusione.

Il Progetto di Fusione è stato (a) depositato in data 11 giugno 2026 presso le rispettive sedi sociali delle Società Partecipanti alla Fusione, nonché (b) iscritto in data 10 agosto 2026 presso il Registro delle Imprese di Sassari e il Registro delle Imprese di Sondrio ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 3, cod. civ., a seguito dell'intervenuto rilascio – in data 3 agosto 2026 – delle autorizzazioni regolamentari previste dalla normativa vigente da parte della Banca Centrale Europea, ossia: (i) l'autorizzazione di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e all'art. 57 del TUB e relative disposizioni di attuazione di cui al Titolo III, Capitolo 4 della Circolare di Banca d'Italia n. 229/1999 in relazione alla Fusione, (ii) l'accertamento di cui all'art. 56 del TUB e relative disposizioni di attuazione di cui al Titolo III, Capitolo 1 della Circolare di Banca d'Italia n. 229/1999 in relazione alle modifiche statutarie derivanti dalla Fusione, nonché (iii) l'autorizzazione di cui agli artt. 26, comma 3, e 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("**CRR**") e relative disposizioni di attuazione di cui alla Parte Seconda, Capitolo 1, Sezione II, della Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013, per la classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale a servizio della Fusione come strumenti di CET1 (le "**Autorizzazioni alla Fusione**").

2.2. Condizioni sospensive della Fusione

Il perfezionamento della Fusione è subordinato all'avveramento, entro la data di stipula dell'atto di Fusione, delle seguenti condizioni sospensive:

- (i) il rilascio delle Autorizzazioni alla Fusione;

- (ii) l'adozione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri: (a) di una delibera di non applicabilità della normativa *Golden Power* di cui al D.L. n. 21/2012; ovvero (b) di una delibera di non esercizio dei poteri speciali.

Come anticipato, la condizione sospensiva di cui al punto (i) che precede si è già avverata, in data 3 agosto 2026, con il rilascio delle Autorizzazioni alla Fusione da parte della Banca Centrale Europea.

2.3. Motivazioni economiche e strategiche dell'operazione e obiettivi gestionali

L'operazione rientra nell'ambito di una serie di iniziative volte alla razionalizzazione e alla semplificazione della struttura societaria del Gruppo BPER, in ottica di ricerca di sinergie industriali, operative ed economiche, anche a seguito dell'ingresso nel Gruppo BPER delle Società in precedenza appartenenti al Gruppo Bancario facente capo a Banca Popolare di Sondrio S.p.A. ("**BPSO**"), conseguentemente al perfezionamento dell'offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da BPER sulla totalità delle azioni di BPSO.

3. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO

La Fusione verrà deliberata sulla base delle seguenti situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater*, comma 2, cod. civ.: (i) per Bibanca, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, approvato dall'assemblea degli azionisti in data 15 aprile 2026; (ii) per BNT, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, approvato dall'assemblea degli azionisti in data 14 aprile 2026.

Detti documenti sono stati messi a disposizione degli azionisti nei termini e con le modalità previste ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

4. RAPPORTO DI CAMBIO E CRITERI SEGUITI PER LA SUA DETERMINAZIONE

4.1. Premessa

Nel contesto della Fusione, è stato conferito mandato a EY Advisory S.p.A., in qualità di *advisor* finanziario ("**Advisor Finanziario**") al fine fornire assistenza ai Consigli di Amministrazione di BNT e Bibanca nella stima di un intervallo di valori ragionevolmente attribuibili alle azioni delle Società Partecipanti alla Fusione ai fini della determinazione del rapporto di cambio (il "**Rapporto di Cambio**").

In data 20 maggio 2026 l'Advisor Finanziario ha rilasciato la propria relazione di stima, individuando un intervallo di valori comparativi ragionevolmente attribuibili alle azioni di Bibanca e BNT ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio. In particolare, le analisi valutative condotte dall'Advisor Finanziario sono state svolte con il solo obiettivo di esprimere una stima comparativa dei valori economici di BNT e Bibanca.

4.2. Data di riferimento e documentazione utilizzata

Come anticipato, le situazioni economiche e patrimoniali di riferimento di Bibanca e di BNT ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater*, comma 2, cod. civ. sono quelle al 31 dicembre 2025 (di seguito, la "**Data di Riferimento**").

Ai fini valutativi è stato fatto riferimento alle situazioni economiche, patrimoniali e di vigilanza di Bibanca e BNT alla data del 31 marzo 2026 (la "**Data di Valutazione**"), nonché su parametri di mercato osservati in prossimità della data di emissione della relazione dell'Advisor Finanziario.

4.3. Metodologie adottate ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio

Come precedentemente riportato, le analisi valutative svolte hanno privilegiato l'adozione di configurazioni di valore e approcci valutativi omogenei e coerenti. In linea con la prassi di mercato in operazioni analoghe e le indicazioni della dottrina, Bibanca e BNT sono state considerate nella loro attuale configurazione e in una prospettiva "*stand-alone*", senza pertanto tener conto degli effetti della prospettata Fusione.

Ai fini della determinazione della stima dei valori economici relativi di Bibanca e BNT, a supporto della determinazione del Rapporto di Cambio, è stato adottato un approccio valutativo integrato basato sia su metodologie fondamentali che su metodi sintetici di mercato. In particolare, è stato fatto riferimento alle seguenti metodologie valutative:

- Metodo *Dividend Discount Model*, nella versione *Excess Capital*;
- Metodo del *Warranted Equity Model*;
- Metodo dei Multipli di Mercato, declinato in funzione dell'Analisi di Regressione Lineare.

Tali metodologie presentano consolidate basi dottrinali e sono comunemente adottate nella prassi professionale nel settore di riferimento.

4.3.1. *Dividend Discount Model, nella versione Excess Capital*

Il metodo Dividend Discount Model ("DDM"), nella variante dell'Excess Capital, determina il valore di un'azienda in funzione dei dividendi potenziali che si stima essa sia in grado di distribuire ai suoi azionisti in chiave prospettica, mantenendo un adeguato livello di patrimonializzazione in linea con le disposizioni di vigilanza e coerente con il profilo di rischio dell'attività svolta.

Ai fini dell'applicazione del metodo DDM sono stati considerati i seguenti elementi:

- Le situazioni patrimoniali di BNT e Bibanca al 31 marzo 2026.
- I dati previsionali predisposti da BNT e Bibanca per il periodo 2026-2030 approvati dai Consigli di Amministrazione rispettivamente il 27 gennaio 2026 e 2 febbraio 2026. Con riferimento alle attese sul 2026 è stato inoltre tenuto conto degli effetti degli accantonamenti richiesti dall'Autorità di Vigilanza ad aprile 2026 in relazione alla sentenza "Lexitor".
- Un requisito di patrimonializzazione obiettivo, in termini di Tier 1, pari all'11,2% in linea con il requisito mediamente osservabile nel settore finanziario.
- Un costo del capitale proprio pari al 10,3% stimato sulla base del metodo del *Capital Asset Pricing Model*.
- Un tasso di crescita di lungo periodo pari a 2,0% in linea con le aspettative di lungo periodo dell'inflazione italiana.

Nell'ambito delle considerazioni sviluppate, sono state inoltre considerate specifiche analisi di sensitività in relazione ai principali parametri valutativi adottati.

4.3.2. *Warranted Equity Model*

Il metodo *Warranted Equity Model* ("WEM", anche conosciuto come "*Gordon Growth Model*") determina il valore economico delle entità oggetto di valutazione sulla base (i) della redditività futura sostenibile nel lungo periodo, (ii) del tasso di crescita degli utili sostenibile nel lungo termine e (iii) del rendimento richiesto dal mercato per investimenti con analogo profilo di rischio.

Nello specifico, ai fini dell'applicazione del metodo WEM sono stati considerati i seguenti elementi, coerentemente con quanto osservato in merito al DDM:

- Le situazioni patrimoniali di BNT e Bibanca al 31 marzo 2026.

- L'eccesso di capitale presente alla Data di Valutazione considerato come elemento valutativo autonomo.
- Una redditività futura sostenibile stimata in funzione dei dati previsionali di BNT e Bibanca 2026-2030, nonché dei maggiori accantonamenti in relazione alla sentenza "Lexitor".
- Un costo del capitale proprio e un tasso di crescita di lungo periodo rispettivamente pari al 10,3% e al 2,0%.

Anche nell'ambito delle considerazioni sviluppate in relazione al metodo WEM, sono state considerate specifiche analisi di sensitività in relazione ai principali parametri valutativi adottati.

4.3.3. *Analisi di Regressione Lineare*

L'Analisi di Regressione Lineare è un metodo di mercato che determina il valore di un'azienda in funzione della correlazione esistente tra due variabili.

Sulla base di un campione di società quotate operanti nel mercato di riferimento è stata analizzata la correlazione esistente tra il moltiplicatore Price/Book Value e gli indicatori di redditività rappresentati dal ROE 2027 e 2028, stimati in funzione delle aspettative degli analisti di mercato.

I multipli impliciti determinati in funzione della redditività media prospettica di Bibanca e BNT per il 2027 e 2028 sono stati quindi applicati ai fondamentali di Bibanca e BNT.

Nell'ambito dell'applicazione di tale metodologia occorre far presente la limitata comparabilità di Bibanca e BNT con le società quotate osservate. Sono stati pertanto considerati campioni, composti da realtà diverse internazionali, con l'obiettivo di cogliere nel suo complesso l'eterogeneità del mercato e delineare, in termini di larga massima, un'indicazione media in merito al settore di riferimento.

4.4. *Determinazione del Rapporto di Cambio*

Sulla base dell'impianto valutativo adottato, la stima dei valori ragionevolmente attribuibili al Rapporto di Cambio - espresso in termini di numero di azioni ordinarie di Bibanca per ogni azione ordinaria di BNT - è stata individuata nei valori di seguito rappresentati:

	Rapporto di Cambio	
	Minimo	Massimo
<u>Metodi analitici</u>		
<i>DDM</i>	0,09x	0,12x
<i>WEM</i>	0,09x	0,12x
Media metodi analitici	0,09x	0,12x
<u>Metodo di mercato</u>		
Analisi di Regressione Lineare	0,10x	0,12x
Media metodi analitici - mercato	0,10x	0,12x

Alla luce delle considerazioni sopra riportate e tenuto conto delle risultanze ottenute dall'applicazione delle diverse metodologie valutative adottate con il supporto dell'Advisor Finanziario, in data 28 maggio 2026 il Consiglio di Amministrazione di Bibanca ha approvato il seguente Rapporto di Cambio: n. 0,11 azioni ordinarie Bibanca, aventi godimento regolare, per ogni azione ordinaria di BNT.

Il Rapporto di Cambio non è soggetto ad aggiustamenti o conguagli in denaro. Per una descrizione delle modalità di assegnazione delle azioni Bibanca in concambio si rinvia al seguente Paragrafo 5 della Relazione Illustrativa.

4.5. Difficoltà e limiti riscontrati nella valutazione del Rapporto di Cambio

In merito alle difficoltà valutative incontrate nell'ambito della stima del Rapporto di Cambio, si richiama l'attenzione su quanto di seguito riportato:

- (i) Le considerazioni valutative sono state sviluppate anche sulla base di dati prospettici predisposti da BNT e Bibanca e dalle attese dei rispettivi *management* in merito agli accantonamenti a fondo rischi da sostenere nel corso dell'esercizio 2026. Tali elementi presentano, per loro stessa natura, profili di incertezza e aleatorietà e si basano su un insieme di assunzioni relative ad eventi futuri e ad azioni degli amministratori e del *management* che non necessariamente si verificheranno. I risultati ottenuti dipendono pertanto dall'effettivo verificarsi delle ipotesi e delle assunzioni adottate ai fini della predisposizione dei dati prospettici adottati a fini valutativi.
- (ii) Le considerazioni valutative sono state sviluppate anche sulla base di parametri di mercato che presentano ineliminabili profili di incertezza e variabilità in generale e, in particolare, nell'attuale contesto contraddistinto da forti tensioni geopolitiche, conflitti e

incertezze sullo scenario macroeconomico. Tali profili di incertezza non sono ad oggi prevedibili nelle loro evoluzioni future e non sono di conseguenza stimabili le ripercussioni sul contesto economico, finanziario, politico e sociale che potrebbero avere un impatto e modificare, anche in modo significativo, i dati, i parametri e i risultati delle considerazioni valutative svolte.

- (iii) Ciascuna metodologia valutativa adottata è contraddistinta da limiti propri in funzione delle sue specifiche caratteristiche. Peraltro, l'adozione di un approccio valutativo integrato, in linea con le indicazioni della prassi e della migliore dottrina, ha consentito di sottoporre a verifica sostanziale i risultati derivanti dall'applicazione dei metodi singolarmente considerati e maturare un giudizio di valore sulla base del quadro complessivo dei risultati ottenuti. Le analisi svolte devono essere lette in termini relativi, privilegiando l'adozione di approcci valutativi e concetti di valore omogenei, e collocate esclusivamente nel contesto del più ampio processo di riorganizzazione delle attività del Gruppo BPER.

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE

La Fusione verrà attuata mediante annullamento delle azioni della Società Incorporanda e assegnazione in concambio di azioni ordinarie della Società Incorporante in base al Rapporto di Cambio.

Conseguentemente, la Società Incorporante procederà all'emissione di n. 5.500.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, con aumento del capitale sociale per Euro 8.282.546,85.

Le azioni ordinarie di nuova emissione della Società Incorporante assegnate in concambio saranno sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti TUF.

Le azioni ordinarie di Bibanca destinate al concambio saranno messe a disposizione degli aventi diritto, secondo le forme proprie della gestione accentrata delle azioni da parte di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, a partire dalla data di efficacia della Fusione.

6. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE E DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Subordinatamente all'avveramento delle condizioni sospensive di cui al Paragrafo 2.2 della Relazione Illustrativa, la Fusione produrrà effetti civilistici dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso i Registri delle Imprese ove è posta la sede delle Società Partecipanti alla Fusione ovvero dalla data successiva espressamente indicata nell'atto di fusione (la "**Data di Efficacia della Fusione**").

A decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attività e passività, della Società Incorporanda e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura facenti capo alla medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma 1, cod. civ.

Ai fini contabili, le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate nel bilancio della Società Incorporante a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti civilistici della Fusione. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali.

7. SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE

7.1. Composizione dell'azionariato della Società Incorporante *post*-Fusione

Assumendo che l'attuale assetto proprietario della Società Incorporante e della Società Incorporanda rimanga invariato tra la data della Relazione Illustrativa e la Data di Efficacia della Fusione, fermo restando il Rapporto di Cambio, ad esito della Fusione l'assetto del capitale sociale di Bibanca sarà il seguente:

<i>Azionista</i>	<i>Percentuale di partecipazione al capitale sociale</i>
BPER Banca S.p.A.	99,19%
Bibanca S.p.A. (azioni proprie)	0,11%
Altri (oltre 1000 azionisti terzi)	0,70%

8. MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE IN OCCASIONE DELLA FUSIONE

Lo statuto di Bibanca non subirà modificazioni per effetto della Fusione, fatto salvo per quanto riguarda l'art. 5, il quale sarà modificato per riflettere l'aumento di capitale sociale di Bibanca a servizio del Rapporto di Cambio.

Di seguito è riportato il testo dello statuto attualmente vigente di Bibanca posto a confronto con quello dello statuto di Bibanca a seguito delle modifiche che verranno eventualmente approvate dall'Assemblea degli azionisti della Società Incorporante, in parte straordinaria:

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo modificato</i>
<i>CAPITALE SOCIALE – AZIONI</i> <i>Articolo 5</i>	<i>CAPITALE SOCIALE – AZIONI</i> <i>Articolo 5</i>
<i>1. Il capitale sociale è di euro settantaquattromilioniquattrocentocinquantotto-milaseicentosei virgola ottanta (euro 74.458.606,80). Esso è ripartito in n. 49.444.011 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.</i>	<i>1. Il capitale sociale è di euro ottantaduemilionisettecentoquarantunomilacentocinquantatre virgola sessantacinque settantaquattromilioniquattrocentocinquantotto-milaseicentosei virgola ottanta (euro 82.741.153,65 74.458.606,80). Esso è ripartito in n. 54.944.011 49.444.011 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.</i>
<i>2. Le azioni, emesse in regime di dematerializzazione, sono nominative ed indivisibili; ciascuna di esse dà diritto ad un voto.</i>	<i>Invariato</i>
<i>3. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria si possono creare categorie di azioni fornite di diritti diversi.</i>	<i>Invariato</i>

Il testo completo dello statuto di Bibanca così modificato, che avrà efficacia alla data di perfezionamento della Fusione, è riportato quale Allegato B della Relazione Illustrativa.

9. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Bibanca ad approvare la seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea degli azionisti di Bibanca S.p.A. ("**Bibanca**" o la "**Banca**"):*

- visto il progetto di fusione per incorporazione di BNT in Bibanca, approvato dai Consigli di Amministrazione di Bibanca e di BNT in data 28 maggio 2026, depositato presso la sede della Banca in data 11 giugno 2026 ai sensi dell'art. 2501-septies cod. civ., iscritto al Registro delle Imprese di Sassari ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ. in data 10 agosto 2026, nonché pubblicato sul relativo sito internet;*
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al progetto di fusione sopra richiamato, predisposta ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ.;*
- preso atto delle situazioni patrimoniali di riferimento delle società partecipanti alla fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-quater cod. civ., rappresentate: (i) per Bibanca, dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 15 aprile 2026 e (ii) per BNT, dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 14 aprile 2026;*
- vista la relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta da Deloitte & Touche S.p.A., quale esperto comune nominato ai sensi dell'art. 2501-sexies cod. civ. dal Tribunale di Cagliari;*
- preso atto dell'ulteriore documentazione depositata ai sensi dell'art. 2501-septies cod. civ., nonché dell'informativa resa in Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-quinquies, comma 3, cod. civ.;*
- visto il rilascio da parte della Banca Centrale Europea (i) dell'autorizzazione di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e all'art. 57 del D. Lgs. n. 385/93 ("**TUB**") e delle relative disposizioni di attuazione in relazione alla fusione, (ii) dell'autorizzazione di cui all'art. 56 del TUB e relative*

disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche statutarie derivanti dalla fusione, nonché (iii) dell'autorizzazione di cui agli artt. 26, comma 3, e 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR") e relative disposizioni di attuazione, per la classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale a servizio della fusione come strumenti di CET1;

- dato atto che tali documenti sono stati pubblicati e messi a disposizione secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari;

delibera

- 1) di approvare il progetto di fusione relativo alla fusione per incorporazione di BNT in Bibanca, già approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione, nei termini ed alle condizioni ivi previste, ed in particolare di approvare, tra l'altro, un rapporto di cambio fissato in n. 0,11 azioni ordinarie di Bibanca per ogni azione ordinaria di BNT;*
- 2) di dare atto (i) che gli effetti civilistici della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., decorreranno dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso i Registri delle Imprese ove è posta la sede delle Società Partecipanti alla Fusione ovvero dalla data successiva espressamente indicata nell'atto di fusione, e (ii) che ai fini contabili le operazioni della società incorporanda saranno imputate nel bilancio della società incorporante a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti civilistici della fusione e che dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali;*
- 3) di dare atto che, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione, Bibanca subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attività e passività, di BNT e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura facenti capo alla medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma 1, cod. civ.;*
- 4) di dare atto che, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione, Bibanca adotterà il nuovo testo dello Statuto, modificato all'art. 5 per riflettere il nuovo ammontare del relativo capitale sociale e delle azioni di cui lo stesso si compone, come allegato al progetto di fusione;*
- 5) di dare infine atto che il perfezionamento e l'efficacia della fusione sono subordinati all'accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione del verificarsi dei presupposti di legge e dell'avveramento di ciascuna delle condizioni sospensive previste nel progetto di fusione;*

6) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, e quindi, inter alia: (i) di adempiere a ogni formalità richiesta affinché la deliberazione assembleare sia iscritta nel Registro delle Imprese di Sassari con facoltà – in particolare - di apportare alla medesima deliberazione le eventuali modificazioni, soppressioni e aggiunte non sostanziali che fossero richieste dalle competenti Autorità o ai fini dell'iscrizione, (ii) di stipulare e sottoscrivere, anche a mezzo di speciali procuratori, osservate le norme di legge e regolamentari, l'atto di fusione, stabilendone condizioni, modalità e clausole, determinando in esso la decorrenza degli effetti nei limiti consentiti dalla legge e in conformità al progetto di fusione, stipulare eventuali atti integrativi e/o rettificativi che dovessero essere necessari od opportuni ai fini dell'esecuzione della presente delibera di fusione, fissando clausole, termini e modalità, e compiere tutto quanto necessario o anche solo opportuno per il buon fine dell'operazione, (iii) di acconsentire al trasferimento di intestazione ed alla voltura di ogni attività, ivi compresi eventuali beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici o privati, richiedendo e ricevendo dichiarazioni di qualsiasi specie, nonché (iv) di provvedere a tutti gli adempimenti di carattere pubblicitario connessi all'atto di fusione e a porre in essere ogni altro atto e/o attività necessaria o utile ai fini dell'esecuzione della fusione".

*** **

Sassari, 7 settembre 2026

Bibanca S.p.A.

Mario Mariani

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Allegato A Progetto di Fusione

Allegato B Statuto di Bibanca che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione